

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2003/C 241/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2003/C 241/02	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	2
2003/C 241/03	Relazione finale del consigliere-auditore relativa ai casi COMP/35587 PO Video Games — 35706 PO Nintendo Distribution — 36321 Omega Nintendo [conformemente all'articolo 15 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA) del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21] ⁽¹⁾	5
2003/C 241/04	Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/37.519 — Metionina [ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)] ⁽¹⁾	6
2003/C 241/05	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India	7
2003/C 241/06	Conclusione del memorandum d'intesa con la Bulgaria sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	10
2003/C 241/07	Conclusione del memorandum d'intesa con la Repubblica ceca sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	10
2003/C 241/08	Conclusione del memorandum d'intesa con Estonia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	10
2003/C 241/09	Conclusione del memorandum d'intesa con Cipro sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	11
2003/C 241/10	Conclusione del memorandum d'intesa con la Lettonia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2003/C 241/11	Conclusione del memorandum d'intesa con la Lituania sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	11
2003/C 241/12	Conclusione del memorandum d'intesa con l'Ungheria sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	11
2003/C 241/13	Conclusione del memorandum d'intesa con Malta sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	12
2003/C 241/14	Conclusione del memorandum d'intesa con la Polonia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	12
2003/C 241/15	Conclusione del memorandum d'intesa con la Romania sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	12
2003/C 241/16	Conclusione del memorandum d'intesa con la Slovenia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	12
2003/C 241/17	Conclusione del memorandum d'intesa con la Slovacchia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	13
2003/C 241/18	Conclusione del memorandum d'intesa con la Turchia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007	13
2003/C 241/19	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) (¹)	13
2003/C 241/20	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	14
2003/C 241/21	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3161 — CVRD/CAEMI) (¹)	14
2003/C 241/22	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3241 — Arla/Nordzucker/JV) (¹)	15
2003/C 241/23	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3177 — BASF/Glon-Sanders/JV) (¹)	15

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 ottobre 2003

(2003/C 241/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1768	LVL	lats lettoni	0,6519
JPY	yen giapponesi	129,92	MTL	lire maltesi	0,4291
DKK	corone danesi	7,4292	PLN	zloty polacchi	4,5599
GBP	sterline inglesi	0,70455	ROL	leu rumeni	38 602
SEK	corone svedesi	8,9682	SIT	tolar sloveni	235,74
CHF	franchi svizzeri	1,5494	SKK	corone slovacche	41,31
ISK	corone islandesi	89,6	TRL	lire turche	1 622 000
NOK	corone norvegesi	8,203	AUD	dollari australiani	1,7071
BGN	lev bulgari	1,9477	CAD	dollari canadesi	1,5723
CYP	sterline cipriote	0,58449	HKD	dollari di Hong Kong	9,0748
CZK	corone ceche	31,92	NZD	dollari neozelandesi	1,9693
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0279
HUF	fiorini ungheresi	253,96	KRW	won sudcoreani	1 354,56
LTL	litas lituani	3,4526	ZAR	rand sudafricani	8,0313

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2003/C 241/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2003/354/UK	Regolamento 2003 sulla pubblicizzazione e la promozione del tabacco (punti di vendita) (Scozia)	23.12.2003
2003/355/NL	Proposta di decreto del ... recante disposizioni concernenti le infrastrutture ferroviarie (decreto sulle infrastrutture ferroviarie)	24.12.2003
2003/356/NL	Proposta di decreto del ... recante disposizioni concernenti il controllo e la certificazione dei veicoli ferroviari (decreto sui veicoli ferroviari)	24.12.2003
2003/357/I	Schema di decreto ministeriale relativo alle caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata	29.12.2003
2003/358/UK	Regolamento sulla pubblicità e la promozione del tabacco (utilizzo di marchi commerciali)	29.12.2003
2003/359/UK	Regolamento 2003 sulla pubblicità e la promozione del tabacco (punti di vendita)	29.12.2003
2003/360/D	Capitolato tecnico di fornitura per attrezzature destinate al servizio di gestione e manutenzione stradale (TLG), parte B 6 falciatrici per bordi stradali	29.12.2003
2003/361/D	Capitolato tecnico di fornitura per attrezzature del servizio gestione e manutenzione strade (TLG), parte B 7 diserbartrici	29.12.2003
2003/362/D	Capitolato tecnico di fornitura per arginature (TLW)	29.12.2003

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino della direttiva 98/34/CE.⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1º ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di conseguenza sono inopponibili ai singoli.

Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:

Commission européenne
DG Entreprises, Unité F1

B-1049 Bruxelles

E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int
oppure visitare il sito internet: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/>

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

**ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
98/34/CE**

BELGIO

BELNotif

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
North Gate III — 4e etage
Boulevard du Roi Albert II/Koning Albert II-laan 16
B-1000 Bruxelles

Sito Web: <http://www.mineco.fgov.be>

Sig.ra P. Descamps
Tel. (32-2) 206 46 89
Fax (32-2) 206 57 46
E-mail: belnotif@mineco.fgov.be

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE)

Sito Web: <http://www.ebst.dk>

Sig.ra Laila Østergren
Tel. (45) 35 46 66 89 (linea diretta)
Fax (45) 35 46 62 03
E-mail: Sig.ra Laila Østergren — loe@ebst.dk
Sig.ra Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk
Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche — noti@ebst.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat XA2
Scharnhorststraße 34-37
D-10115 Berlin

Sito Web: <http://www.bmwa.bund.de>
Sig.ra Christina Jäckel
Tel. (49) 30 20 14 63 53
Fax (49) 30 20 14 53 79
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

GRECIA

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Tel. (30-210) 778 17 31
Fax (30-210) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-111 45 Athens
Sig. E. Melagrakis
Tel. (30-210) 212 03 00
Fax (30-210) 228 62 19
E-mail: 83189in@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras
Políticas Comunitarias
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y
Comunicaciones y de Medio Ambiente

Padilla, 46, Planta 2^a, Despacho: 6276
E-28006 Madrid

Sig.ra Esther Pérez Peláez
Tel. (34) 913 79 84 64
Fax (34) 913 79 84 01
E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIA

Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP)
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Sig.ra Suzanne Piau
Tel. (33) 153 44 97 04
Fax (33) 153 44 98 88
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
Sig.ra Françoise Ouvrard
Tel. (33) 153 44 97 05
Fax (33) 153 44 98 88
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Sig. Tony Losty
Tel. (353-1) 807 38 80
Fax (353-1) 807 38 38
E-mail: lostyt@nsai.ie

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1
Via Molise 2
I-00187 Roma
Sito Web: <http://www.minindustria.it>
Sig. V. Correggia
Tel. (39) 06 47 05 22 05
Fax (39) 06 47 88 78 05
E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it
Sig. E. Castiglioni
Tel. (39) 06 47 05 26 69
Fax (39) 06 47 88 77 48
E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10
L-2010 Luxembourg
Sig. J. P. Hoffmann
Tel. (352) 469 74 61
Fax (352) 22 25 24
E-mail: see.direction@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
 Belastingdienst/Douane Noord
 Team bijzondere klantbehandeling
 Centrale Dienst voor In- en uitvoer
 Engelse Kamp 2
 Postbus 30003
 9700 RD Groningen
 Nederland
 Sig. Ebel Van der Heide
 Tel. (31-50) 523 21 34
 Sig.ra Hennie Boekema
 Tel. (31-50) 523 21 35
 Sig.ra Tineke Elzer
 Tel. (31-50) 523 21 33
 Fax (31-50) 523 21 59
 E-mail generico: Enquiry.Point@tiscali-business.nl
 Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
 Abteilung C2/1
 Stubenring 1
 A-1010 Wien
 Sito Web: <http://www.bmwa.gv.at>
 Sig.ra Brigitte Wikgolm
 Tel. (43-1) 711 00 58 96
 Fax (43-1) 715 96 51 oppure (43-1) 712 06 80
 E-mail: post@tbt.bmwa.gv.at

PORTOGALLO

Instituto Português da Qualidade
 Rua Antonio Gião, 2
 P-2829-513 Caparica
 Sito Web: <http://www.ipq.pt>
 Sig.ra Miranda Ondina
 Tel. (351) 21 294 82 36 oppure 81 00
 Fax (351) 21 294 82 23
 E-mail: MONDINA@mail.ipq.pt
 E-mail generico: dir83189@mail.ipq.pt

FINLANDIA

Kaappa- ja teollisuusministeriö
 Indirizzo per i visitatori: Aleksanterinkatu 4
 FIN-00171 Helsinki
 e
 Katakatu 3
 FIN-00120 Helsinki
 Indirizzo postale:
 PO Box 32
 FIN-00023 Valtioneuvosto
 Sito Web: <http://www.ktm.fi>
 Sig.ra Heli Malinen
 Tel. (358-9) 16 06 36 27
 Fax (358-9) 16 06 46 22
 E-mail: heli.malinen@ktm.fi
 Sig. Katri Amper
 E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi

SVEZIA

Kommerskollegium
 Box 6803
 Drottninggatan 89
 S-113 86 Stockholm
 Sito Web: <http://www.kommers.se>
 Sig.ra Kerstin Carlsson
 Tel. (46-8) 690 48 82 oppure (46-8) 690 48 00
 Fax (46-8) 690 48 40 oppure (46-8) 30 67 59
 E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se
 E-mail generico: 9834@kommers.se

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
 Standards and Technical Regulations Directorate 2
 Bay 327
 151 Buckingham Palace Road
 London SW1 W 9SS
 United Kingdom
 Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>
 sig. Philip Plumb
 Tel. (44) 207 215 15 64 oppure 14 88
 Fax (44) 207 215 15 29
 E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk
 E-mail generico: 98-34@dti.gov.uk

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority
 Rue de Trêves/Trierstraat 74
 B-1040 Bruxelles
 Sito Web: <http://www.eftasurv.int>
 Sig. Gunnar Thor Petursson
 Tel. (32-2) 286 18 71
 Fax (32-2) 286 18 00
 E-mail: DRAFTTECHREGEESA@eftasurv.int

EFTA
 Goods Unit
 EFTA Secretariat
 Rue de Trêves/Trierstraat 74
 B-1040 Bruxelles
 Sito Web: <http://www.efta.int>
 Sig.ra Kathleen Byrne
 Tel. (32-2) 286 17 34
 Fax (32-2) 286 17 42
 E-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int
 kathleen.byrne@efta.int

TURCHIA

Undersecretariat of Foreign Trade
 General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
 İnönü Bulvari — Emek — Ankara
 Sito Web: <http://www.dtm.gov.tr>
 Sig. Saadettin Doğan
 Tel. (90-312) 212 88 00 oppure 20 44
 (90-312) 212 88 00 oppure 25 65
 Fax (90-312) 212 87 68
 E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

**Relazione finale del consigliere-auditore relativa ai casi COMP/35587 PO Video Games — 35706
PO Nintendo Distribution — 36321 Omega Nintendo**

[conformemente all'articolo 15 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA) del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

(2003/C 241/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il progetto di decisione relativo al caso di cui sopra dà adito alle seguenti osservazioni.

Una comunicazione degli addebiti è stata indirizzata a Nintendo Corporation Ltd (con copia a Nintendo of Europe GmbH), John Menzies plc (con copia a THE Games Ltd), Soc. Rep. Concentra LDA, Linea GIG Spa, Nortec SA, Bergsala AB, Itochu Corporation (con copia a Itochu Hellas SA) e CD-Contact Data GmbH (con copia a Contact-Data Belgium NV) il 25 aprile 2000. In detta comunicazione era esposta la posizione preliminare della Commissione secondo la quale Nintendo e gli altri destinatari si erano resi responsabili di infrazioni all'articolo 81, paragrafo 1 in relazione alla distribuzione di prodotti fabbricati da Nintendo. La Commissione aveva avviato un procedimento d'ufficio su tale caso in data 11 settembre 1995 (caso IV/35.706).

Nella comunicazione degli addebiti erano trattate anche questioni sollevate in una denuncia di Omega Electro BV registrata dalla Commissione in data 3 dicembre 1996 (IV/36.321). Conformemente ai suoi diritti in quanto denunciante, ad Omega Electro BV è stata inviata una versione non riservata della comunicazione degli addebiti in data 8 giugno 2000. Omega Electro BV non ha presentato osservazioni in merito.

Il procedimento relativo al caso di cui sopra si fonda anche su documenti relativi ad un caso anteriore e più vasto avviato dalla Commissione in relazione ai videogiochi in generale in data 23 maggio 1995 (caso IV.35.587). Documenti relativi a tale caso sono stati utilizzati anche in precedenti procedimenti distinti contro Nintendo [ed altri] riguardanti le sue pratiche in materia di licenze nei riguardi di creatori indipendenti di giochi per le sue console di gioco. Una comunicazione degli addebiti per questo caso è stata indirizzata a Nintendo in data 15 maggio 1996. In risposta alle riserve espresse dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza Nintendo ha modificato i suoi accordi di licenza per il SEE per le console NES, SNES e Game Boy. In data 18 luglio 1997 la Commissione ha informato Nintendo che questo primo procedimento nei suoi confronti era stato chiuso.

Le parti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti del 25 aprile 2000 in date concordate individualmente nei mesi di giugno e luglio 2000. Esse non hanno chiesto un'audizione.

Il diritto alla difesa è stato rispettato nel caso in oggetto.

Il progetto di decisione riguarda solo addebiti in relazione ai quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Fatto a Bruxelles il 7 ottobre 2002.

Karen WILLIAMS

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/37.519 — Metionina

[ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]

(2003/C 241/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni sul diritto al contraddittorio:

La Commissione ha aperto il procedimento il 1° ottobre 2001 ed ha indirizzato una comunicazione degli addebiti a cinque produttori di metionina.

Alcune parti hanno chiesto di poter accedere ad alcuni documenti in più rispetto a quelli che erano allegati alla comunicazione degli addebiti. Attraverso scambi di corrispondenza con il consigliere-auditore, alcune delle parti hanno convenuto di concedersi reciprocamente l'accesso a taluni di questi altri documenti. Per un'altra parte dei documenti richiesti, le parti hanno invece accettato il punto di vista del consigliere-auditore secondo il quale essi non contenevano informazioni per loro utili, rinunciando quindi alla loro richiesta.

Inoltre, sono state fornite informazioni più dettagliate riguardo ai rimanenti documenti non accessibili, ma il pieno accesso a questi documenti è stato negato in quanto essi si riferivano all'argomentazione di una impresa sull'eventuale individualizzazione di un'ammenda.

Il termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti è stato esteso dal 4 dicembre 2001 al 10 gennaio 2002 e tutte e cinque le parti hanno presentato osservazioni scritte in risposta agli addebiti della Commissione. Una parte, su sua richiesta, è stata sentita in assenza delle altre per una parte dell'audizione al fine di poter comunicare ulteriori informazioni riservate che considerava essenziali per l'esercizio del diritto di difesa.

A seguito dell'audizione la Commissione ha deciso di non continuare il procedimento nei confronti di due dei cinque produttori.

Alla luce di quanto esposto, concludo che il diritto al contraddittorio è stato rispettato nel presente caso. In particolare, il progetto di decisione riguarda unicamente addebiti sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Serge DURANDE

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

(2003/C 241/05)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁽¹⁾ delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India (il «paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio⁽³⁾ (il «regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata l'8 luglio 2003 dalla Sandoz GmbH e dalla Sandoz Industrial Products SA (i richiedenti) che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 40 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni antibiotici ad ampio spettro.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame («il prodotto in esame») è costituito da amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionate in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto, originarie dell'India, di norma dichiarate nei codici NC ex 2941 10 10 (codice Taric 2941 10 10 10), ex 2941 10 20 (codice Taric 2 941 10 20 10) ed ex 2941 90 00 (codice Taric 2941 90 00 30). I codici NC/Taric sono indicati a titolo puramente informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio⁽⁴⁾.

4. Motivazioni dei riesami

4.1. Motivazione del riesame in previsione della scadenza

I richiedenti hanno fornito prove del fatto che la scadenza delle misure determinerebbe il persistere delle sovvenzioni e del pregiudizio.

Nella domanda si afferma che i produttori/esportatori del prodotto in esame hanno beneficiato e continueranno a beneficiare di diverse sovvenzioni da parte del governo indiano. Le sovvenzioni cui viene fatta allusione consisterebbero in programmi di concessione di benefici a favore di industrie situate in zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione (export processing zones/export oriented units); in un sistema di licenze preliminari (advance licenses — advance

release orders scheme); in un sistema di credito sui dazi d'importazione (duty entitlement passbook scheme); in un'esenzione dall'imposta sul reddito (income tax exemption); in un sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (export promotion capital goods scheme); in un certificato di parziale esenzione dai dazi sull'importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (duty free replenishment certificate); nel sistema d'incentivi del governo del Maharashtra (package scheme of incentives of the Government of Maharashtra) e in crediti all'esportazione. Si ritiene che nel complesso l'ammontare delle sovvenzioni sia rilevante.

Secondo quanto affermato nella domanda, i sistemi di cui sopra costituirebbero sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo indiano e conferiscono un vantaggio ai beneficiari, vale a dire ai produttori/esportatori di alcuni antibiotici ad ampio spettro. Viene asserito che tali sovvenzioni sarebbero specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni o per altri motivi.

I richiedenti hanno presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dall'India sono complessivamente aumentate tanto in termini assoluti quanto in termini di quota di mercato.

Viene inoltre asserito che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato avrebbero continuato ad avere, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con conseguenti notevoli effetti negativi sulla situazione finanziaria di tale industria.

4.2. Motivazione del riesame intermedio

La domanda presentata ai sensi dell'articolo 19 si basa sull'asserzione che il livello delle misure sarebbe inadeguato a controbilanciare le sovvenzioni che causano pregiudizio. La domanda contiene prove sufficienti del fatto che mantenere le misure nella loro forma attuale non è più sufficiente a controbilanciare le sovvenzioni compensabili che causano pregiudizio. Inoltre risulta che dalla prima inchiesta nei sistemi di sovvenzioni si siano verificati diversi cambiamenti. Alcuni sistemi non esistono più, altri hanno dimensioni più ridotte o sono stati sostituiti, mentre sembra che siano stati introdotti nuovi sistemi di sovvenzioni assertivamente compensabili a favore degli esportatori. Pertanto, è giustificata l'apertura di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, la Commissione avvia un riesame ai sensi degli articoli 18 e 19 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU C 8 del 14.1.2003, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 273 del 9.10.1998, pag. 1.

5.1. Procedura per la determinazione del rischio di sovvenzioni e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se lo scadere delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e valuterà anche l'eventuale necessità di confermare, abrogare o modificare le misure in vigore.

a) Campionamento

In considerazione del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

i) Campionamento per l'esame delle sovvenzioni in India

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i):

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,
- il fatturato in valuta locale e il volume in chilogrammi delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità e effettuate verso altri paesi (separatamente) tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003,
- il fatturato in valuta locale e il volume in chilogrammi delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003,
- se la società intende chiedere un'aliquota di sovvenzione individuale (le aliquote di sovvenzione individuali possono essere chieste soltanto dai produttori),
- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in chilogrammi, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003,
- i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite,
- un'indicazione circa l'eventuale riconoscimento della società quale unità orientata all'esportazione,
- un'indicazione circa l'eventuale ubicazione della società in una zona di trasformazione per l'esportazione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

ii) Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le sue conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 28 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori indiani inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax al fine di sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a, punto i, poiché i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a, punto ii), del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

⁽¹⁾ Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag.1).

c) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

In caso di conferma della probabilità del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 31 del regolamento di base, si deciderà se il mantenimento, la modifica o l'abrogazione delle misure compensative non siano contro l'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto specificato dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. Termini

a) *Termini generali*

i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) *Termine specifico relativo al campionamento*

i) Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ii) Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «consultabile da tutte le parti interessate».

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag.1) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:
Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

sono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti o ancora ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, pos-

L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora, o che collabora solo in parte, potrebbe essere per detta parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte in questione avesse collaborato.

Conclusione del memorandum d'intesa con la Bulgaria sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/06)

Il 18 aprile 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo della Bulgaria sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con la Repubblica ceca sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/07)

Il 24 aprile 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo della Repubblica ceca sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con Estonia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/08)

Il 29 maggio 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo di Estonia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con Cipro sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/09)

Il 18 giugno 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo di Cipro sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con la Lettonia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/10)

Il 25 aprile 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo di Lettonia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con la Lituania sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/11)

Il 29 maggio 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo di Lituania sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con l'Ungheria sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/12)

Il 16 maggio 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo dell'Ungheria sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con Malta sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/13)

Il 15 aprile 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo di Malta sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con la Polonia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/14)

Il 29 aprile 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo della Polonia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con la Romania sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/15)

Il 29 agosto 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo della Romania sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con la Slovenia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/16)

Il 24 aprile 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo della Slovenia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con la Slovacchia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/17)

Il 5 maggio 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo della Slovacchia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Conclusione del memorandum d'intesa con la Turchia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007

(2003/C 241/18)

Il 29 aprile 2003 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo della Turchia sulla sua partecipazione al programma comunitario Fiscalis 2003-2007.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/index.htm>

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2003/C 241/19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 763/02

Titolo: Aumento di capitale della Posta

Obiettivo: Conferimento di capitale da parte dello Stato belga

Fondamento giuridico:

- Articles 39, 40, 147.2 de la loi sur les entreprises autonomes du 31.3.1991
- De artikelen 39, 40 en 147, lid 2, van de wet op de autonome overheidsbedrijven van 31.3.1991

Stanziamento: 297,5 milioni di euro

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 241/20)

Data di adozione della decisione:	2.9.2003
Stato membro:	Paesi Bassi
N. dell'aiuto:	N 499/02
Titolo:	Sovvenzione a favore di uno stabilimento caseario
Obiettivo:	Costruzione di uno stabilimento caseario
Fondamento giuridico:	Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 van 22.8.2000
Stanziamento:	6 806 703 EUR
Intensità o importo dell'aiuto:	9,1 %
Durata:	Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3161 — CVRD/CAEMI)**

(2003/C 241/21)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 18 luglio 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3161. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
 Information, Marketing and Public Relations
 2, rue Mercier
 L-2985 Luxembourg
 Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3241 — Arla/Nordzucker/JV)**

(2003/C 241/22)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 30 settembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3241. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3177 — BASF/Glon-Sanders/JV)**

(2003/C 241/23)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 29 luglio 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 303M3177. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09
